

PATTO DI COLLABORAZIONE
(MANUTENZIONE TOMBA MICHELE BUNIVA)

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona della dott.ssa Elisabetta Bove, nata a *omissis* il *omissis*, CF *omissis* la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante della Città di Torino (in seguito: Città);

E

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino (OMCeO), con sede in Corso Francia n. 8, 10143 Torino, C.F. 01111330013, nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Guido Giustetto, espressamente autorizzato alla sottoscrizione, giusta delibera del 21.09.2020 (di seguito: Soggetti civici);

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c. la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d. in data 26/02/2020, con nota prot. 001676/P acquisita dal Servizio Ufficio Beni Comuni con protocollo n.397 - 1-40/1 del 27/02/2020, conservata agli atti, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino (OMCeO), con sede in Corso Francia 8, 10143 Torino, C.F. 01111330013 ha presentato una proposta di governo condiviso;
- e. la proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento;
- f. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 15 giugno 2020 ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale funzionario responsabile, competente per materia la dott.ssa Elisabetta Bove.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue:

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la manutenzione ordinaria della tomba del dott. Michele Buniva, situata presso il Cimitero Monumentale di Torino, Area Primitivo, Nicchione 141B.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.



3. Gli obiettivi del Patto sono:
- Intervento unico di manutenzione del muro del nicchione e dell'area frontale di sepoltura del dott. Michele Buniva, illustre medico cittadino. L'OMCeO provvederà a incaricare uno specialista per l'opera di ripulitura del marmo e di rimozione delle erbe infestanti prospicienti l'area frontale di sepoltura, provvedendo a stanziare le relative risorse economiche, quantificate in euro 2.500,00 come da successiva comunicazione prot. 6974 del 13/07/2020
4. Le categorie di beni e le relative attività di cura e gestione, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del Regolamento, sono: (indicare con una crocetta o un segno di spunta le azioni previste)
- a. Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:
 - o pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
 - o piccole manutenzioni e riparazioni;
 - o tinteggiatura;
 - o apertura e chiusura di aree recintate;
 - b. Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - o manutenzioni ordinarie e cura del verde;
 - o irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
 - o pulizia;
 - o messa a dimora di piccole piante o arbusti;
 - o riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
 - o apertura e chiusura di aree recintate;
 - c. Elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, eccetera) e opere di arte pubblica, per le attività di:
 - o manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - o tinteggiatura;
 - d. Locali e cortili scolastici di proprietà della Città, per le attività di:
 - o manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - o tinteggiatura;
 - e. Altri locali e edifici di proprietà della Città, compresi i cimiteri, per le attività di:
 - ✓ manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - ✓ tinteggiatura;
 - f. altre analoghe azioni:

Art. 2

RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e



differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.

2. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - Manutenzione ordinaria del muro;
 - Ripulitura del marmo e tinteggiatura della superficie muraria del Nicchione 141B Area Primitivo del Cimitero Monumentale contenente la sepoltura del dottor Michele Buniva;
 - Pulizia e rimozione erbe infestanti dall'area frontale della sepoltura.
3. La Città, attraverso i propri uffici e mediante quelli del soggetto gestore dei cimiteri cittadini, si impegna a realizzare le seguenti azioni:
 - Attività, interventi, beni strumentali e di consumo:
 - Affiancamento di dipendenti comunali e altro personale:
 - Esenzioni e agevolazioni:
 - garantire l'accesso alla ditta incaricata dei lavori all'area interessata;
 - esenzione dall'applicazione del canone di occupazione per l'allestimento dell'area cantiere, in quanto attività assimilabile a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
 - Attività di comunicazione e informazione dell'attività svolta.
4. I soggetti civici si impegnano a coordinare la propria attività con gli uffici tecnici della società AFC Spa, soggetto gestore dei cimiteri cittadini, per quanto attiene le lapidi e i monumenti posti all'interno del complesso del Cimitero Monumentale.
5. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si impegna a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona del dott. Riccardo FALCETTA il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto



documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 4

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 5

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
 - o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale, anche mediante la partecipazione di personale tecnico del soggetto gestore dei cimiteri cittadini;
 - o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 6

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni 1 e comunque limitata all'azione prevista al precedente articolo 1 comma 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.

Art. 7

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE



1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 11

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici entro la spesa massima di euro 2.500,00= Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 01/10/2020

Per i Soggetti Civici

Per la Città

Il Presidente dell'Ordine


